



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2012, proposto da:
Rodolfo Ludovici, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Ludovici, con
domicilio eletto presso avv. Rodolfo Ludovici in L'Aquila, via Martiri di Onna, 8;

contro

Comune di L'Aquila in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Domenico De Nardis, domiciliato in L'Aquila, viale XXV Aprile;

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio serbato dal Comune dell'Aquila in relazione a quanto
richiesto con istanza del 23.2.2012, notificata in data 24.2.2012, e per la condanna
del Comune al risarcimento del danno da ritardo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila in persona del
Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso epigrafato, il ricorrente Ludovici Rodolfo ha proposto azione ex art. 117 c.p.a. per sentir dichiarare il Comune dell'Aquila tenuto a pronunciarsi sulla propria istanza intesa ad ottenere la concessione del contributo per la riparazione con miglioramento sismico dell'immobile di proprietà destinato ad abitazione principale oltre che relativo alle parti condominiali del fabbricato nel quale era ubicato anche il suo studio professionale, proponendo cumulativamente domanda risarcitoria per i danni derivanti dal mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento.

Con sentenza n.462/2012 il TAR accoglieva il ricorso sul silenzio e disponeva la trattazione in pubblica udienza della domanda risarcitoria.

Il ricorrente insiste nella domanda richiamando le circostanze di fatto evidenziate in ricorso e consistenti nella mancata utilizzazione del suo studio e della sua abitazione in ragione dei ritardi nell'inizio dei lavori di riparazione dell'edificio condominiale, imputabili alla mancata tempestiva definizione delle pratiche inoltrate nei termini di legge; richiama in proposito giurisprudenza anche di questo TAR in ordine all'autonoma protezione del bene "tempo" e individua le poste del danno risarcibile.

All'esito della pubblica udienza del 6 novembre 2013, sulle conclusioni rassegnate in memoria dal ricorrente, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

Reesidua all'attenzione dei questo Collegio la domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente in cumulo con la domanda, già definita con separata decisione, tesa alla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune dell'Aquila su istanza volta alla concessione del contributo per la riparazione dell'immobile di proprietà, danneggiato dal sisma del 2009 e adibito ad abitazione e studio professionale di esso ricorrente.

Acclarata la illegittimità del silenzio serbato dal Comune dell'Aquila, relativamente alla domanda risarcitoria, questo TAR ha già in proposito affermato che l'art. 2 bis della L. 241/90 protegge il bene "tempo" quale bene della vita suscettibile di incidere sulla "progettualità" del privato e sulla libera determinazione dell'assetto dei suoi interessi, naturalmente calibrato sui tempi certi del procedimento e potenzialmente pregiudicato dai ritardi dello stesso (TAR Abruzzo – L'AQUILA, n.548/2011).

Il ritardo nella conclusione del procedimento e il mancato rispetto dei tempi certi del procedimento vengono pertanto a rappresentare, giuridicamente, un danno "ingiusto" e, sul piano economico, un costo "illegittimo" per quanto attiene le prospettive, le aspettative e le scelte del privati, in quanto integranti motivo di forte condizionamento della loro vita, tale da incidere negativamente sulla convenienza economica delle scelte preventivate, sia se il bene preteso dal privato risulterà dovuto sia nel caso in cui lo stesso venga negato, posto che l'incertezza sull'esito del procedimento, protratta oltre i limiti previsti dalla legge per la sua conclusione, impedisce o comunque rende più complessa la predisposizione di programmi o scelte diverse ed alternative.

Il bene protetto dalla norma è dunque il rispetto dei tempi certi del procedimento, inteso quale tutela procedimentale rispetto alle aspettative, alle scelte e alla progettualità del privato, nonché quale mezzo per influire sull'esercizio del potere,

in modo da rendere possibile, in tempi ex ante preventivabili, il conseguimento delle utilità sperate ove queste risulteranno spettanti.

Su tali premesse, il superamento colpevole del tempo previsto per la conclusione del procedimento espone la P.A. alle conseguenze risarcitorie derivanti dalla lesione di una situazione soggettivamente e giuridicamente tutelata.

Nel caso di specie, il superamento “colpevole” dei termini di conclusione del procedimento è stato positivamente acclarato con la richiamata sentenza TAR Abruzzo n. 462/2012.

Detta sentenza ha, in particolare, accertato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune dell'Aquila sulle istanze presentate rispettivamente in date 14.11.2011 (per l'unità immobiliare di proprietà esclusiva adibita ad uso abitazione principale) e 5.9.2011 (per le parti condominiali del fabbricato nel quale è ubicato lo studio professionale del ricorrente), tenuto conto della circostanza che entro i successivi sessanta giorni il Comune avrebbe dovuto rendere le determinazioni di legge sull'istanza (ex art. 2, comma 6, dell'O.P.C.M. n.3790 del 9.7.2009).

Il provvedimento è poi positivamente intervenuto, a seguito di nomina di Commissario ad acta in luogo dell'Amministrazione, in esecuzione della ripetuta sentenza, in data 28.3.2013.

Per tutto il tempo intercorrente tra la presentazione delle istanze (settembre-ottobre 2011) e la definizione della pratica (28 febbraio 2013), la mancata disponibilità degli immobili di proprietà è causalmente imputabile alla mancata definizione della pratica e al Comune sono dunque imputabili i danni, patrimoniali e non, subiti dal ricorrente a cagione di tale ritardo.

Detti danni consistono specificamente nelle spese da questi sostenute per il reperimento di altri alloggi da adibire a propria abitazione e a proprio studio professionale.

La prova del danno patrimoniale subito è stata fornita dal ricorrente che ha documentato la stipula di contratti di locazione, ai fini sopra indicati, per costi sostenuti pari a euro 1.500,00 (millecinquecento) mensili (cfr. contratti in atti depositati in data 30.8.2013).

Giova precisare che è lo stesso ricorrente a limitare la richiesta alla sola posta sopra indicata (rinunciando alla ulteriori pretese connesse a danni esistenziali ovvero di non agevolmente documentabile quantificazione), “al fine di semplificare e rendere certo al massimo il calcolo dei danni subiti per il ritardo verificatosi in relazione al ritardo della conclusione del procedimento e di non incidere, in modo più sostanziale, sulle finanze comunali” (cfr. memoria 30.9.2013).

La richiesta riguarda dunque il periodo dal 24.2.2012 (data della diffida a provvedere sulle istanze del settembre-ottobre 2011, volta a sollecitare la definizione delle pratiche) alla data del 29.3.2013, (data in cui la pratica è stata definita con il provvedimento del Commissario ad acta nominato) ed è dunque limitata alla sola entità dei canoni versati (cfr. ancor memoria 30.9.2013), per un totale di euro 19.500,00 (canone mensile di euro 1.500,00 per 13 mesi), e tale importo deve essere interamente riconosciuto a carico del Comune dell'Aquila e maggiorato degli interessi legali dal 29.3.2013 alla data dell'effettivo soddisfo.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini sopra indicati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda risarcitoria e per l'effetto condanna il Comune dell'Aquila al pagamento della somma in motivazione indicata, oltre interessi legali come sopra disposto.

Condanna il Comune dell'Aquila al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in favore del ricorrente, in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con
l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)